

Dott. CATELLO D'AURIA
NOTAIO
80067 CORRENTO - Via degli Aranci,
Tel. (081) 807.44.42 - Fax 871.25.51

Repertorio n. 107.801

Raccolta n. 9.836

ATTO COSTITUTIVO DI S.r.l.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno quattro del mese di giugno, in Napoli, alla via Guantai Nuovi, 16;

Avanti a me

dott. CATELLO D'AURIA, notaio in Sorrento, con studio alla Via degli Aranci, 59, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola;

Sono presenti

- il dott. DI IORIO MICHELE, nato a Napoli il 18 agosto 1947 ed ivi residente, Via Calata S. Francesco, 15, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della

ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, o più semplicemente FEDERFARMA NAPOLI, associazione non riconosciuta, con sede in Napoli, Via Toledo, 156, Codice fiscale n. 94113040631 e Partita IVA n. 07533060633,

costituita con atto per notaio Zecchino di Napoli del 18 ottobre 1945, registrato a Napoli il 23 ottobre 1945 al n. 5248, successivamente modificato ed attualmente regolata dallo statuto approvato dall'assemblea degli associati il 10 gennaio 2005, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Napoli il 10 febbraio 2005 al n. 1372/3,

al presente atto espressamente autorizzato e delegato dall'assemblea dei soci con verbale in data 20 maggio 2008, regolarmente trascritto nel Libro "Verbali di Assemblea", che, per estratto autentico per me notaio in data 4 giugno 2008, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- GRILLI ALESSANDRO, nato a Napoli il 10 settembre 1968 ed ivi residente, Via Ruoppolo, 61/c, Codice Fiscale GRL LSN 68P10 F839S.

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri dei componententi, cittadini italiani, i quali convengono quanto segue:

Art. I - CONSENSO

E' costituita una società a responsabilità limitata con socio unico sotto la denominazione sociale "FEDERFAR. NA S.r.l."

Art. II - OGGETTO

La società, nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni ove previste, si propone di operare nel settore farmaceutico e sanitario, anche attraverso la promozione e lo sviluppo di attività culturali, artistiche, di formazione e di qualificazione di interesse dei farmacisti, in particolare svolgendo le seguenti attività:

- lo studio, la realizzazione e la prestazione di servizi amministrativi a favore di farmacisti e l'elaborazione



riffazione, contabilizzazione e rilevazione di dati statistici per forniture effettuate, da Titolari di Farmacia o altri soggetti, al Servizio Sanitario Nazionale o altri Enti Pubblici e Privati e Organi Statali;

- la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale di farmacisti e collaboratori e dipendenti di farmacie, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere e convegni, corsi di aggiornamento e specializzazione, la pubblicazione di studi e ricerche, esclusa comunque l'attività di editoria per pubblicazioni periodiche aventi carattere di quotidianità;

- l'attività di pubblicità e propaganda commerciale, svolgimento di ricerche merceologiche e di mercato;

- l'acquisto e la vendita all'ingrosso di tutti gli articoli vendibili in Farmacia, prodotti per l'igiene personale, articoli promozionali, di cancelleria, abbigliamento, giocattoli, libri e ogni bene mobile utile alla gestione della Farmacia quali ad esempio: computer, programmi ed accessori per computer, arredamento, registratori di cassa e frigoriferi;

- la fornitura ad Ospedali, Policlinici, Cliniche, Ambulatori, Centri Diagnostici, Laboratori e simili di tutti gli articoli vendibili in Farmacia;

- la realizzazione, registrazione e sfruttamento commerciale di marchi e linee grafiche da applicare su prodotti ceduti tramite le farmacie;

- la realizzazione e la diffusione di servizi informativi, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici ed informatici, ivi comprese banche dati, di natura legislativa ed amministrativa; in particolare potrà provvedere all'acquisizione, alla elaborazione ed alla commercializzazione di dati, il tutto inerente il settore farmaceutico e sanitario;

- la realizzazione, la diffusione e lo sfruttamento commerciale di reti telematiche che colleghino gli operatori del settore farmaceutico e sanitario, e altri soggetti interessati al servizio;

- la progettazione e la realizzazione di reti locali di personal computer e relative periferiche, nonché la fornitura dei relativi servizi di gestione, aggiornamento e assistenza sia software che hardware;

- lo svolgimento di attività educativa volta a mantenere, sviluppare ed accrescere le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori del settore;

- la vendita di spazi pubblicitari realizzabili sotto qualsiasi forma nell'ambito delle attività sopra elencate;

- la realizzazione, registrazione e sfruttamento commerciale di marchi e linee grafiche da applicare su prodotti ceduti tramite le farmacie;

- la istituzione di corsi e scuole di preparazione e perfezionamento, anche avvalendosi di consulenti esterni;

nonchè seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;

- la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per i farmacisti;
- la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse dei farmacisti, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- la organizzazione di attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale dei farmacisti;
- la organizzazione, promozione e sovvenzione di "Stages" di farmacisti presso privati e/o società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi.

Tale oggetto è meglio specificato nello statuto sociale in calce riportato.

ARTICOLO III

La Società ha sede legale in Napoli.

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c., il comparante dott. *Di Tonia Michele*

dichiara che l'indirizzo ove è posta attualmente la sede della società è il seguente: Napoli, Via Toledo, 156.

Art. IV - CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge, esso viene sottoscritto interamente dal socio ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI.

Il suddetto capitale sociale è stato interamente versato presso la Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Napoli, giusta ricevuta in data 27 maggio 2008, che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Art. V - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO VI - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Fino a diversa deliberazione dell'assemblea dei soci, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico, che dura in carica per il tempo stabilito al momento della nomina, salvo revoca o rinuncia, ed al quale spettano i poteri indicati nello statuto sociale.

Viene nominato Amministratore Unico, per un triennio, il dott. GRILLI ALESSANDRO, nato a Napoli il 10 settembre 1968 ed ivi residente, Via Ruoppolo, 61/c, Codice Fiscale GRL LSN 68P10



carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

ARTICOLO VII

Il nominato Amministratore Unico viene delegato:

- a) a ritirare dalla Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Napoli suddetta il capitale sociale come sopra versato, con facoltà di rilasciare quietanza e discarico;
- b) a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della società e ad apportare al presente atto tutte le variazioni, integrazioni, soppressioni o aggiunte che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e pubblicazione.

ARTICOLO VIII

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società.

Il costituito dott. Di Iorio Michele dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta a circa Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

Art. IX - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Le norme relative al funzionamento della Società, nonché quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza sono contenute nello statuto sociale che segue:

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "FEDERFAR NA s.r.l.".

Art. 2) - SEDE

La Società ha sede in Napoli, all'indirizzo risultante presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

L'Organo di amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi stabiliti dalla legge, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge, in quello indicato nel libro soci ed, in caso di irreperibilità, presso la sede legale.

Art. 3) - OGGETTO

La società, nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni ove previste, si propone di operare nel settore farmaceutico e sanitario, anche attraverso la promozione e lo sviluppo di attività culturali, artistiche, di formazione e di qualificazione di interesse dei farmacisti, in particolare svolgendo le seguenti attività:

- lo studio, la realizzazione e la prestazione di servizi a

riffazione, contabilizzazione e rilevazione di dati statistici per forniture effettuate, da Titolari di Farmacia o altri soggetti, al Servizio Sanitario Nazionale o altri Enti Pubblici e Privati e Organi Statali;

- la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale di farmacisti e collaboratori e dipendenti di farmacie, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere e convegni, corsi di aggiornamento e specializzazione, la pubblicazione di studi e ricerche, esclusa comunque l'attività di editoria per pubblicazioni periodiche aventi carattere di quotidianità;

- l'attività di pubblicità e propaganda commerciale, svolgimento di ricerche merceologiche e di mercato;

- l'acquisto e la vendita all'ingrosso di tutti gli articoli vendibili in Farmacia, prodotti per l'igiene personale, articoli promozionali, di cancelleria, abbigliamento, giocattoli, libri e ogni bene mobile utile alla gestione della Farmacia quali ad esempio: computer, programmi ed accessori per computer, arredamento, registratori di cassa e frigoriferi;

- la fornitura ad Ospedali, Policlinici, Cliniche, Ambulatori, Centri Diagnostici, Laboratori e simili di tutti gli articoli vendibili in Farmacia;

- la realizzazione, registrazione e sfruttamento commerciale di marchi e linee grafiche da applicare su prodotti ceduti tramite le farmacie;

- la realizzazione e la diffusione di servizi informativi, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici ed informatici, ivi comprese banche dati, di natura legislativa ed amministrativa; in particolare potrà provvedere all'acquisizione, alla elaborazione ed alla commercializzazione di dati, il tutto inerente il settore farmaceutico e sanitario;

- la realizzazione, la diffusione e lo sfruttamento commerciale di reti telematiche che colleghino gli operatori del settore farmaceutico e sanitario, e altri soggetti interessati al servizio;

- la progettazione e la realizzazione di reti locali di personal computer e relative periferiche, nonché la fornitura dei relativi servizi di gestione, aggiornamento e assistenza sia software che hardware;

- lo svolgimento di attività educativa volta a mantenere, sviluppare ed accrescere le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori del settore;

- la vendita di spazi pubblicitari realizzabili sotto qualsiasi forma nell'ambito delle attività sopra elencate;

- la realizzazione, registrazione e sfruttamento commerciale di marchi e linee grafiche da applicare su prodotti ceduti tramite le farmacie;

- la istituzione di corsi e scuole di preparazione e perfezionamento anche avvalendosi di consulenti esterni;



nonchè seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;

- la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per i farmacisti;

- la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse dei farmacisti, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;

- la organizzazione di attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale dei farmacisti;

- la organizzazione, promozione e sovvenzione di "Stages" di farmacisti presso privati e/o società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi.

Il tutto tanto in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto di terzi, anche attraverso l'assunzione di succursali, rappresentanze, agenzie.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio; nonchè contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, compreso il rilascio di fidejussioni.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

La Società infine potrà effettuare trasporti di cose, sia per conto proprio che per conto altrui, partecipare a gare indette da aziende, Enti Pubblici e privati per prestazione di servizi, forniture e consegna di prodotti vendibili in

prese (A.T.I.), consorzi, enti e/o società che abbiano oggetto sociale affine e/o analogo al proprio e parteciparvi, nel rispetto dell'art. 2361 cod. civ.

Art. 4) - DURATA

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dai soci aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi detenute. La delibera dell'aumento del capitale, può tuttavia, prevedere che l'aumento del capitale possa essere attuato mediante offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del c.c.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.


I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 6) - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto; la società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso e sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia che i soci si obbligano ad osservare.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Per il rimborso del finanziamento si applica il disposto



La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci.

Art. 8) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
PER ATTO TRA VIVI

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero manchi un corrispettivo, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il corrispettivo o il valore indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore, che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Art. 9) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte qualora gli eredi od i legatari cui la partecipazione è attribuita siano coniuge, parenti o affini

acquistare dagli eredi o dai legatari la quota del socio defunto, nei modi e termini previsti all'articolo 8 che precede. In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 10) - RECESSO

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge. In particolare il socio ha diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del termine della durata, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote. Nel caso in cui vengano introdotte clausole che determinino l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordinino il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o pongano condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

A tal fine sarà utilizzato il criterio noto alla pratica aziendalista come metodo misto patrimoniale - reddituale.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzional-



so l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

In particolare la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

L'organo amministrativo, non appena venga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e semprechè non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 11) - ESCLUSIONE

Non sono previste particolari ipotesi di esclusione, salvo quanto disposto dalla legge.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale

terie riservate alla loro competenza dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 13) - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

Esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis c.c., ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

In caso di consultazione scritta la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 14) - DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA


Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure
- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso



Art. 15) - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci, purché sussista prova dell'avvenuta ricezione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) c.c..

La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee), o a mezzo procura generale.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle

dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci.

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.


Art. 16) - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c..

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

TITOLO V



La Società è amministrata, alternativamente:

- o da un Amministratore Unico;
- a da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti.

L'assemblea, al momento della nomina, decide in ordine al tipo di organo di amministrazione e, nel caso di Consiglio di Amministrazione, in ordine al numero dei suoi componenti.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, salvo revoca o rinuncia, e possono essere rieletti; essi sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18) - COMPENSO

Agli Amministratori può spettare, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 19) - POTERI

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, eccezion fatta per quelle che siano in modo tassativo dalla legge o dal presente statuto demandate all'Assemblea dei soci. In particolare, tra l'altro, l'organo amministrativo può, quindi:

- a) alienare, acquistare e costruire beni mobili ed immobili;
- b) costituire diritti di usufrutto, uso ed abitazione e rinunziarvi;
- c) dare e ricevere cose in pegno;
- d) costituire e cancellare ipoteche su immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- e) permutare cose mobili ed immobili;
- f) concedere e condurre locazioni di case, uffici, negozi, depositi, locali industriali ecc. ed immobili in genere;
- g) costituire diritti di servitù prediali e rinunziarvi;
- h) acquistare a credito con corresponsione d'interessi;
- i) contrarre, anche mediante emissione di accettazioni cambiarie, debiti e rimetterli, nonché contrarre e stipulare mutui fondiari e industriali;

- m) fare e accettare novazioni e delegazioni, con o senza liberazione e riserva;
- n) costituire privilegi;
- o) fare transazioni e impugnarle;
- p) stipulare contratti di società o di associazioni in partecipazione con facoltà di fare ed accettare conferimenti in natura in altra o da altra Società;
- q) esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, valori, somme, importi di vaglia postali e bancari, mandati e qualsiasi altra fede e certificati di credito da privati, banche, pubbliche amministrazioni, uffici postali, e da qualunque persona fisica o giuridica, nonché compiere operazioni di importazioni ed esportazioni esplicitando qualsivoglia pratica con Uffici doganali;
- r) aprire ed estinguere conti correnti bancari utilizzando eventuali scoperti nei limiti degli affidamenti;
- s) effettuare aperture di credito e riscuoterle;
- t) assumere e licenziare personale, operaio o impiegatizio tecnico ed amministrativo, determinandone le funzioni ed il compenso;
- u) nominare e costituire procuratori per uno o più affari;
- v) spiccare fatture e tratte, sottoscrivere, girare, esigere, scontare e negoziare tratte, pagherò cambiari, assegni anche di conto corrente ed ogni altro titolo di credito;
- z) definire ogni rapporto con le amministrazioni dello Stato, sia centrali che periferiche, con le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, con qualsiasi altro Ente ed Ufficio Pubblico, con facoltà altresì di transigere e conciliare;
- y) predisporre e firmare istanze, reclami e domande innanzi alle competenti autorità;
- x) nominare avvocati e procuratori, institori, arbitri, ausiliari, e revocarli, effettuare e chiedere atti di procedura e procedimenti conservativi ed esecutivi, transigere e compromettere.

Art. 20) - FORME DI AMMINISTRAZIONE

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Art. 21) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente, se non già nominati dai soci.



adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 13 e 14; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno sette giorni prima della adunanza, oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno sette giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società, purché sussista prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22) - AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Art. 23) - RAPPRESENTANZA

istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado e sede, spettano, a seconda del tipo di amministrazione prescelto:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

L'Organo Amministrativo potrà nominare Direttori Generali, determinandone i poteri e le attribuzioni e procedere alla determinazione dei relativi compensi professionali in conformità del Contratto Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali; nonché conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 24) - COLLEGIO SINDACALE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile, salvo nei casi in cui la legge non preveda inderogabilmente la nomina del revisore, e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In ogni caso, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Alle riunioni del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni previste per le riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 25) - REVISORE

Qualora sia obbligatorio per legge, la società nomina per il controllo contabile un revisore; questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 25) - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tra-



cumenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE -BILANCIO

Art. 26) - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 27) - BILANCIO

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 28) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 29) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, ovvero tra gli amministratori e la società, ovvero tra gli amministratori ed i soci, ovvero tra gli amministratori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale o all'amministrazione della società, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro.

Tale arbitro è nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni